

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La propaganda elettorale deve assumere le seguenti forme: spazi autogestiti dai partiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti.

4. 42. Gazzilli, Fratta Pasini, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nei quindici giorni che precedono la data delle votazioni la comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme: interviste, tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, confronti o presentazione in contraddittorio di candidati o di programmi politici.

4. 46. Garra.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nei trenta giorni che precedono la data delle votazioni la comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme: interviste, tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, confronti o presentazione in contraddittorio di candidati o di programmi politici.

4. 7. Garra.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale.

* **4. 17.** Follini, Giovanardi, Carmelo Carrara, Peretti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale.

* **4. 210.** Selva, Armaroli, Menia, Nania, Anedda, Landolfi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nei trenta giorni precedenti la data di inizio delle votazioni la propaganda elettorale sulle emittenti radiotelevisive pubbliche e private deve svolgersi con modalità tali da assicurare, per quanto possibile, un equilibrato confronto tra candidati appartenenti a liste e a schieramenti diversi.

* **4. 15.** Follini, Giovanardi, Carmelo Carrara, Peretti.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Nei trenta giorni precedenti la data di inizio delle votazioni la propaganda elettorale sulle emittenti radiotelevisive pubbliche e private deve svolgersi con modalità tali da assicurare, per quanto possibile, un equilibrato confronto tra candidati appartenenti a liste e a schieramenti diversi.

* **4. 35.** Floresta, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dal trentesimo giorno e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni la comunicazione politica e la propaganda elettorale sono effettuate, con parità di accesso e di condizioni, sui quotidiani, sui periodici e nelle reti radiotelevisive pubbliche e private a diffusione nazionale e locale, nelle seguenti forme: articoli, interviste, discorsi, tribune politiche, dibattiti, confronti, tavole rotonde, conferenze, presentazioni dei candidati e dei programmi delle formazioni, dei partiti e dei movimenti politici, contraddittori, fili diretti e relativi annunci.

4. 37. Frau, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali, le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, i messaggi, la presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici ed i confronti sono regolati dal presente articolo.

4. 209. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali, la comunicazione politica radiotelevisiva assume le forme dell'informazione, della propaganda e della pubblicità elettorali.

4. 246. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 1, premettere il seguente periodo:

Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle

formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

4. 34. Filocamo, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole: Dalla data di convocazione dei comizi elettorali *con le seguenti:* Dal quindicesimo giorno antecedente le votazioni.

4. 231. Calderisi, Taradash.

Al comma 1, sostituire le parole: Dalla data di convocazione dei comizi elettorali *con le seguenti:* Nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni per le elezioni ed i referendum di cui all'articolo 1.

4. 46. Giudice, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole: Dalla data di convocazione dei comizi elettorali *con le seguenti:* Dal termine di presentazione delle candidature.

4. 230. Calderisi, Taradash.

Al comma 1, sostituire le parole: la comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme *con le seguenti:* costituiscono forme di comunicazione politica.

4. 232. Calderisi, Taradash.

Al comma 1, sostituire la parola: comunicazione *con la seguente:* informazione.

4. 47. Giuliano, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sopprimere la parola: radiotelevisiva.

4. 38. Gagliardi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire la parola: radiotelevisiva *con le parole:* nei quotidiani, nei periodici e nelle trasmissioni radiotelevisive.

4. 39. Garra, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole da: si svolge fino alla fine del comma con le seguenti: può svolgersi con ampia libertà di forma.

4. 14. Follini, Giovanardi, Carmelo Carrara, Peretti.

Al comma 1, sostituire le parole: si svolge nelle seguenti forme con le seguenti: si svolge nei seguenti modi.

4. 257. Colucci, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: si svolge nelle seguenti forme con le seguenti: si attua nelle seguenti forme.

4. 251. Alboni, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: si svolge nelle seguenti forme con le seguenti: ha le seguenti forme.

4. 252. Benedetti Valentini, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: si svolge nelle seguenti forme con le seguenti: si esplica nelle seguenti forme.

4. 253. Carlesi, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: si svolge nelle seguenti forme con le seguenti: avviene nelle seguenti forme.

4. 254. Nuccio Carrara, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: si svolge nelle seguenti forme con le seguenti: deve assumere le seguenti forme.

4. 255. Cola, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: si svolge nelle seguenti forme con le seguenti: assume le seguenti forme.

4. 256. Colosimo, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: si svolge nelle seguenti forme con le seguenti: deve avvenire nelle seguenti forme.

4. 258. Contento, Armaroli.

Al comma 1, dopo la parola: forme: aggiungere le seguenti: articoli, interviste, discorsi.

4. 41. Gazzara, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, dopo la parola: forme: aggiungere le seguenti: articoli, interviste.

4. 40. Gastaldi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, dopo la parola: presentazione aggiungere la seguente: anche.

4. 48. Guidi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sopprimere le parole: in contraddittorio.

4. 49. Giuliano, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire la parola: , confronti con le seguenti: interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.

4. 228. Paissan, Boato.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, sostituire la parola: confronti con le seguenti: interviste, conferenze stampa, confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico.

4. 45. Giudice, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: interviste, fili diretti, tribune stampa, faccia a faccia.

4. 233. Calderisi, Taradash.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , interviste.

* **4. 234.** Calderisi, Taradash.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , interviste.

* **4. 50.** Guidi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e messaggi politici autogestiti in base alla disciplina di cui all'articolo 3.

4. 211. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai telegiornali ed ai notiziari di informazione sull'attualità politica.

4. 51. Lavagnini, Romani, Vito, Frattini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. L'informazione elettorale sulla stampa e sui mezzi radiotelevisivi deve essere completa, obiettiva ed imparziale e deve garantire, in particolare nei notiziari e nelle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 3, la parità di accesso e di trattamento a tutti i soggetti politici in competizione. Con la propaganda e la pubblicità elettorali, secondo le disposizioni della presente legge, ciascun soggetto politico presenta i propri candidati e programmi. La propaganda e la pubblicità elettorali non possono essere denigratorie degli altri soggetti politici, ingannevoli e palesemente false ».

4. 245. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con il seguente:

2. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale.

4. 52. Lavagnini, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Per quanto riguarda le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, gli spazi di comunicazione politica e di propaganda elettorale di cui al comma 1 sono così suddivisi:

a) per il 75 per cento degli spazi disponibili, tra le formazioni politiche che hanno presentato, con uno o più contrassegni comuni, candidature in almeno quattro quinti dei collegi uninominali relativamente ad almeno la metà delle circoscrizioni elettorali, sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica; tali tempi sono suddivisi tra le diverse formazioni politiche secondo un criterio proporzionale in relazione al numero delle candidature presentate;

b) per il 25 per cento la ripartizione viene effettuata tra tutti i partiti ed movimenti politici che hanno presentato liste con proprio contrassegno in almeno la metà delle circoscrizioni elettorali. Tali tempi sono distribuiti secondo un criterio proporzionale al numero delle circoscrizioni in cui sono state presentate le liste stesse.

3. Per le campagne elettorali diverse da quelle di cui al comma 3, l'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le modalità ed i criteri di ripartizione degli spazi

di comunicazione politica e di propaganda elettorale tra le formazioni, i partiti ed i movimenti politici.

4. 140. Cicu, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per le campagne elettorali di cui all'articolo 1, comma 2, l'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono con apposita deliberazione, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali o di indizione dei referendum, le modalità ed i criteri di ripartizione degli spazi di comunicazione politica e di propaganda elettorale tra le formazioni, i partiti ed i movimenti politici nei quotidiani, nei periodici e nelle trasmissioni televisive.

4. 143. Colombini, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per le campagne elettorali di cui all'articolo 1, comma 2, l'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono con apposita deliberazione da adottarsi entro dieci giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali o di indizione dei referendum le modalità ed i criteri di ripartizione degli spazi di comunicazione politica e di propaganda elettorale tra le formazioni, partiti ed i movimenti politici.

4. 142. Colletti, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per le campagne elettorali di cui all'articolo 1, comma 2, l'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le modalità ed i criteri di ripartizione degli spazi di comunicazione politica e di propaganda elettorale tra le formazioni, i partiti ed i movimenti politici.

4. 141. Collavini, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono i criteri per il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo il principio della pari opportunità tra i competitori.

4. 226. Paissan, Boato, Pecoraro Scanio.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 6 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento.

4. 103. Santori, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 6 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento.

4. 102. Russo, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 6 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento.

4. 101. Rubino, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 5 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento.

4. 100. Rosso, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 5 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non

rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento.

4. 99. Rossetto, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 5 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento.

4. 98. Rivolta, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 4 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento.

4. 97. Rivelli, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli

spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 4 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento».

4. 96. Ricciotti, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 4 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento.

4. 95. Radice, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 3 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque

riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento.

4. 94. Previti, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 3 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento ».

4. 93. Prestigiacomo, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 3 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento.

4. 92. Possa, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi

espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 2 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento.

4. 91. Piva, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 2 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento.

4. 90. Pisanu, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 6 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento.

4. 89. Pilo, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 6 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento.

4. 88. Pecorella, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 6 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento.

4. 87. Paroli, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate

per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 5 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento.

4. 86. Palumbo, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 5 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento.

4. 85. Palmizio, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 5 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento ».

4. 84. Pagliuca, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 4 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento.

4. 83. Niccolini, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 4 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento ».

4. 82. Nan, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate

per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 4 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento.

4. 76. Maticena, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 3 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento.

4. 75. Massidda, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 3 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento.

4. 74. Masiero, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 3 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento.

4. 73. Marzano, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 2 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento.

4. 72. Martusciello, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito

nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 2 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento e' comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento.

4. 71. Martino, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 2 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento.

4. 70. Marras, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 6 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una

quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento.

4. 118. Misuraca, Urbani, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 5 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento.

4. 114. Tremonti, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 5 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento.

4. 113. Tortoli, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le

regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 4 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento.

4. 112. Tarditi, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 4 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento.

4. 111. Taborelli, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 4 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in

Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento.

4. 110. Stradella, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 3 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento.

4. 109. Stagno D'Alcontres, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 3 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento.

4. 108. Sestini, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei ser-

vizi radiotelevisivi, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 3 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento.

4. 107. Scarpa Bonazza Buora, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 2 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento.

4. 106. Scaltritti, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 2 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra

tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento.

4. 105. Scajola, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 2 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento.

4. 104. Saponara, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentite le maggiori emittenti radiotelevisive, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 6 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento.

4. 69. Marotta, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentite le maggiori emittenti radiotelevisive, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 3 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento.

4. 59. Mancuso, Vito, Romani, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentite le maggiori emittenti radiotelevisive, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 3 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento.

4. 58. Mammola, Vito, Romani, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentite le maggiori emittenti radiotelevisive, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente

elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 2 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento.

4. 57. Maiolo, Vito, Romani, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentite le maggiori emittenti radiotelevisive, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 2 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento.

4. 56. Lorusso, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentite le maggiori emittenti radiotelevisive, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 2 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento.

4. 55. Lo Jucco, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi provvede altresì all'individuazione delle forze politiche che partecipano alla suddivisione dei tempi attribuiti alle coalizioni.

4. 77. Matranga, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro e ciascuna nei limiti delle proprie competenze, adottano le disposizioni alle quali gli editori di quotidiani e periodici, la concessionaria pubblica e gli altri titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale, nonché tutti gli altri soggetti che esercitano attività di diffusione radiotelevisiva devono attenersi nello svolgimento di attività di informazione politica, definendo i criteri e le modalità mediante i quali devono essere accordate analoghe possibilità di accesso ai mezzi di informazione alle diverse coalizioni ed alle singole formazioni politiche.

4. 53. Leone, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale.

4. 54. Leone, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, regolano *con la seguente:* regola.

4. 1. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 2, all'alinea, sopprimere le parole: , previa consultazione tra loro.

4. 213. Selva, Armaroli, Ascierio, Anedda, Nania, Landolfi.

Al comma 2, all'alinea, sopprimere le parole: e ciascuna nell'ambito della propria competenza.

4. 259. Armani, Armaroli.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: nell'ambito *con le seguenti:* nei limiti.

4. 153. Deodato, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole da: regolano il riparto degli spazi *fino alla fine del comma con le seguenti:* stabiliscono, con proprie deliberazioni da adottarsi entro dieci giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali o di indizione dei referendum, la ripartizione degli spazi di comunicazione politica e di propaganda elettorale o referendaria tra i diversi soggetti politici nei quotidiani, nei periodici e nelle trasmissioni radiotelevisive.

4. 146. Costa, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole da: regolano il riparto degli spazi *fino alla fine del comma con le seguenti:* adottano deliberazioni finalizzate a stabilire la ripartizione degli spazi di comunicazione politica e di propaganda elettorale o referendaria tra i diversi soggetti politici nei quotidiani, nei periodici e nelle trasmissioni radiotelevisive.

4. 147. Crimi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole da: regolano il riparto degli spazi *fino alla fine del comma con le seguenti:* adottano, nel rispetto degli articoli 3, 21 e 41 della Costituzione, deliberazioni finalizzate a stabilire la ripartizione degli spazi di comunicazione politica e di propaganda elettorale o referendaria tra i diversi soggetti politici nei quotidiani, nei periodici e nelle trasmissioni radiotelevisive.

4. 148. Cuccu, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole da: regolano il riparto degli spazi *fino alla fine del comma con le seguenti:* indicano i criteri ai quali si devono attenere gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiotelevisive nella ripartizione degli spazi di comunicazione politica e di propaganda elettorale tra i diversi soggetti politici nei trenta giorni che precedono lo svolgimento delle elezioni o dei referendum di cui all'articolo 1, comma 2.

4. 149. de Ghislanzoni Cardoli, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole da: regolano il riparto degli spazi *fino alla fine del comma con le seguenti:* indicano i criteri ai quali si devono attenere gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiotelevisive nella ripartizione degli spazi di comunicazione politica e di propaganda elettorale nei trenta giorni che precedono lo svolgimento delle elezioni o dei referendum di cui all'articolo 1, comma 2, in modo tale da assicurare l'effettiva parità di trattamento tra i diversi soggetti politici e la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

4. 150. De Luca, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole da: regolano il riparto degli spazi *fino alla fine del comma con le seguenti:* definiscono con proprie deliberazioni i criteri ai quali si devono attenere gli editori di quotidiani e

periodici e le emittenti radiotelevisive nella ripartizione degli spazi di comunicazione politica e di propaganda elettorale nei trenta giorni che precedono lo svolgimento delle elezioni o dei referendum di cui all'articolo 1, comma 2, in modo tale da assicurare l'effettiva parità di trattamento tra i diversi soggetti politici.

4. 151. Dell'Elce, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole da: regolano il riparto degli spazi *fino alla fine del comma con le seguenti:* definiscono con proprie deliberazioni i criteri ai quali si devono attenere gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiotelevisive nella ripartizione degli spazi di comunicazione politica e di propaganda elettorale nei trenta giorni che precedono lo svolgimento delle elezioni o dei referendum di cui all'articolo 1, comma 2, in modo tale da assicurare che tutti i soggetti politici che partecipano alle competizioni elettorali o referendarie possano avere spazi adeguati per l'illustrazione delle proprie posizioni ed opinioni politiche ed identiche condizioni per l'accesso ai mezzi di informazione.

4. 152. Dell'Utri, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi *con le seguenti:* definiscono, con deliberazioni da adottarsi entro dieci giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali o di indizione dei referendum, la ripartizione degli spazi.

4. 144. Conte, Romani, Vito, Frattini, Cosentino.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi *con le seguenti:* stabiliscono il riparto degli spazi.

4. 260. Berselli, Armaroli.